

Puglia

ricreativa

circolo dipendenti regione puglia • bari

STATUTO

CIRCOLO DIPENDENTI REGIONE PUGLIA

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, il 26 maggio 2014

● CONTENUTO:

Art. 1 - Costituzione, denominazione e Sede - Art. 2 - Oggetto sociale - Art. 3 - Caratteristiche generali - Art. 4 - Gli strumenti - Art. 5 - I Soci del Circolo - Art. 6 - Gli organi sociali - Art. 7 - Elezioni degli organi sociali - Art. 8 - L'Assemblea dei Soci - Art. 9 - Il Consiglio Direttivo - Art. 10 - Il Presidente - Art. 11 - Il Vicepresidente - Art. 12 - Il Segretario - Art. 13 - Il Tesoriere - Art. 14 - Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti - Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri - Art. 16 - Pubblicità e Trasparenza - Art. 17 - Il patrimonio sociale - Art. 18 - Scioglimento - Art. 19 - Le disposizioni finali - Art. 20 - Entrata in vigore.

STATUTO

DEL CIRCOLO DIPENDENTI DELLA REGIONE PUGLIA

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, il 26 maggio 2014

Art. 1 - Costituzione, denominazione e Sede

In ossequio alle norme previste dall'art. 18 della Costituzione Italiana, dall'art. 11 della Legge 300 del 20 maggio 1970 Statuto dei Lavoratori, dagli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, dalla Legge 383 del 7 dicembre 2000, dalla Legge regionale n.39 del 18 dicembre 2007 e dalla Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2006, è costituita una associazione denominata "Circolo dipendenti Regione Puglia", di seguito indicata Circolo.

Il Circolo ha la sua sede legale in Bari presso i locali della Regione Puglia situati in Viale Unità d'Italia, 24/A-B. Il Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 8, delibera l'adozione del Regolamento interno del Circolo conformemente al presente statuto, nonché un proprio nome e logo. La durata del Circolo è illimitata.

Art. 2 - Oggetto sociale

Oggetto sociale del Circolo è:

- a) favorire iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, accrescendo le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
- b) valorizzare i diritti e la dignità delle persone, ispirandosi ai principi della solidarietà, della giustizia sociale, per la tutela della salute e per una più elevata qualità della vita;
- c) conservare e migliorare il vincolo di colleganza e d'amicizia sopra ogni diversità;
- d) sostenere ed esaltare l'Ente Regione e la sua funzione in difesa della democrazia e delle Autonomie Locali mediante studi, pubblicazioni, convegni e conferenze;
- e) tutelare gli interessi dei Soci;
- f) promuovere e gestire, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative di promozione sociale, principalmente attività culturali, artistiche, ricreative, formative, motorie – sportive dilettantistiche ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva, turistiche e, in via prioritaria, avendone la legittimità riconosciuta dalla legge, attività di utilità sociale, assistenziale e previdenziale, valorizzando in ogni sua forma il tempo libero.

Per il perseguimento dei propri oggetti sociali il Circolo può avviare momenti di confronto con le forze politiche e sociali per il potenziamento del proprio ruolo, con le organizzazioni sindacali, le istituzioni pubbliche, gli enti locali e culturali, turistici e sportivi, per definire/realizzare progetti condivisi che si collocano nell'ambito di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero.

Il Circolo, previa stipula di apposite convenzioni, può svolgere la gestione diretta o indiretta di servizi per l'Ente Regione Puglia, le società partecipate e gli enti strumentali della stessa, nonché per gli enti pubblici, le associazioni e le categorie che perseguono finalità assimilabili ai propri scopi.

Può avviare collaborazioni e affiliazioni con altri circoli, federazioni, associazioni e organizzazioni, a qualsiasi livello territoriale, aventi scopi analoghi, conservando l'autonomia istituzionale, l'ordinamento e le finalità.

Art. 3 - Caratteristiche generali

Il Circolo è, ai sensi delle normative vigenti di cui al precedente art. 1, un'associazione di fatto, apolitica, dotata di autonomia finanziaria e funzionale e non ha finalità di lucro (no profit).

È, pertanto, fatto divieto assoluto distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, proventi di attività, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Circolo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Il Circolo, in considerazione dei suoi oggetti sociali, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi d'interesse, e in sezioni decentrate provinciali.

Il Circolo è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci.

Il Circolo gode di tutte le esenzioni e facilitazioni in materia fiscale previste dalle vigenti leggi, e delle provvidenze generali e speciali concesse alle associazioni del tempo libero.

L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il Circolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Il Circolo può svolgere attività economiche di natura commerciale in maniera sussidiaria.

Tutte le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, di cui ai successivi articoli 9, 14 e 15, e ogni altro eventuale incarico svolto a favore del Circolo, s'intendono volontari e forniti a titolo gratuito.

Art. 4 - Gli strumenti

Per le finalità di cui al precedente art. 2 il Circolo attua tutte le iniziative necessarie avvalendosi delle proprie strutture e, se del caso, di impianti pubblici, di beni mobili, immobili e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Regionale e da questa concessi in uso gratuito;

Le attività del Circolo sono finanziate con le quote associative annuali, con eventuali ulteriori risorse finanziarie messe a disposizione dall'Ente Regione Puglia e con quanto previsto al successivo art. 17;

Ulteriori progetti possono altresì essere realizzati per effetto di partecipazione a bandi/avvisi di Enti Pubblici e Fondazioni purché coerenti con le finalità statutarie del Circolo.

Art. 5 - I Soci del Circolo

L'iscrizione al Circolo ha carattere facoltativo.

Possano aderire al Circolo:

- a) i lavoratori dipendenti ed ex dipendenti dell'Ente Regione Puglia, delle Agenzie regionali e degli enti strumentali;
- b) i componenti il nucleo familiare, anche di fatto, dei dipendenti di cui al punto precedente anche se cessati;

c) i soggetti esterni, nel limite massimo del 25 % dei lavoratori dipendenti, ex dipendenti e familiari ammessi al Circolo, che, condividendone gli scopi statutari, ne fanno espressa richiesta purché presentati dai lavoratori di cui al primo punto (garanti).

Si diventa Socio a domanda dell'interessato proposta al Consiglio Direttivo, che, nel termine di trenta giorni, ne delibera l'accoglimento.

L'appartenenza al Circolo implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita del Circolo.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, che non è trasmissibile, né rivalutabile e né rimborsabile, nella misura stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità del Circolo.

Ai dipendenti in servizio di cui alla lettera a), ed ai loro familiari, di cui alla lettera b) del presente articolo, la quota complessivamente dovuta e' rateizzata e trattenuta mensilmente sulla busta paga.

Per la restante parte dei soci i rinnovi devono concludersi obbligatoriamente entro il mese di gennaio di ogni anno.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti del Circolo. Hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, le modificazioni dello statuto, il bilancio e i regolamenti, nonché l'elezione degli organi statutari del Circolo alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere, nel rispetto dei criteri stabiliti negli articoli successivi.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno inoltre il diritto di frequentare i locali durante gli orari di segreteria e/o durante le attività ricreative/formative realizzate; possono altresì partecipare alle manifestazioni promosse dal Circolo e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.

I soci minori di età hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri dei soci maggiorenni, salvo il diritto di elettorato attivo e passivo che acquisiranno automaticamente al compimento della maggiore età.

La qualifica di Socio si perde:

- per revoca, da comunicarsi per iscritto, entro il 31 ottobre dell'anno sociale, al Consiglio Direttivo del Circolo, a valere per l'anno successivo;
- per morosità, a seguito di mancato versamento della quota sociale annuale, non regolarizzato decorsi 30 gg. dalla scadenza dei termini fissati per il rinnovo della tessera sociale;
- per esclusione da parte del Consiglio Direttivo per aver contravvenuto alle norme, agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino indegnità;
- per decadenza, a seguito dell'avvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto in alcun caso alla restituzione della quota sociale per l'anno in corso.

Art. 6 - Gli organi sociali

Gli organismi del Circolo sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Gli organi di cui alle lettere b), d) ed e) sono liberamente eleggibili e durano in carica tre anni.

Art. 7 - Elezioni degli organi sociali

Almeno 30 (trenta) giorni prima del termine del mandato dei membri degli organi sociali in carica, l'Assemblea dei soci, di cui al successivo art. 8, nomina, a seguito di avviso, emanato dal Consiglio Direttivo, rivolto ai soci che volontariamente esprimono la propria candidatura, la Commissione Elettorale. Quest'ultima adempie a tutte le operazioni inerenti all'espressione del voto.

Le prestazioni dei Componenti la Commissione Elettorale sono rese a titolo gratuito.

Entro dieci giorni dalla nomina, la Commissione elettorale provvede:

- a) a nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e i due scrutatori;
- b) ad indire la/le data/e per l'elezione da tenersi nella sede del Circolo;
- c) a fissare la data di scadenza della presentazione delle domande di candidatura;
- d) a compilare l'elenco dei soci aventi diritto al voto.

Possano candidarsi i soci iscritti al Circolo da almeno tre anni.

Hanno diritto al voto tutti i soci, iscritti al Circolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni in regola con il pagamento delle quote sociali.

Per le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri è costituito un Collegio unico regionale.

E' prevista una lista unica dei candidati per ciascun organo del Circolo. Le liste devono essere affisse nel seggio elettorale, nei plessi regionali, nonché nelle sedi degli enti di cui alla lettera a) dell'art. 5 e pubblicate sul sito web, almeno 15 giorni prima la/le data/le fissata/e per le elezioni, indicando in ordine alfabetico i nominativi dei candidati.

La domanda di candidatura alle elezioni deve essere limitata, a pena di esclusione, a uno solo degli Organi elettivi del Circolo.

I componenti degli organi del Circolo uscenti possono ripresentare la propria candidatura senza limiti di mandato.

La Commissione Elettorale prima di dare inizio alle operazioni di voto provvede:

- a sigillare e vidimare l'urna;
- a predisporre e vidimare le schede elettorali distinte per ciascun organo sociale.

Ogni socio elettore deve indicare nelle schede, a pena di nullità, 3 (tre) preferenze per la lista del Consiglio Direttivo e 2 (due) per le altre liste, scrivendo il cognome e, in caso di omonimia nella stessa lista, il nome dei candidati che desidera votare.

Dopo aver compilato le schede, il votante deve aver cura di piegarle e depositarle personalmente nella apposita urna, alla presenza degli scrutatori, i quali prendono nota dell'avvenuta votazione;

Le votazioni si eseguono a scheda segreta e non sono ammessi i voti con delega.

Nel caso in cui le votazioni si svolgano su più giornate, al termine di ogni giornata le urne vengono sigillate e siglate da ogni componente la Commissione elettorale con data e orario di chiusura del seggio e riposte in armadio chiuso a chiave in dotazione al Presidente. Di tanto se ne darà atto in apposito verbale che dovrà contenere anche il numero dei votanti.

Nella giornata successiva, all'apertura del seggio, la Commissione elettorale verifica l'integrità dell'armadio e delle urne dandone atto in apposito verbale. Al termine delle votazioni la Commissione Elettorale darà inizio, previa una eventuale pausa, della durata massima di 1 ora durante la quale le urne saranno risposte in specifico armadio chiuso a chiave in dotazione al Presidente, alle operazioni di scrutinio mediante lo spoglio delle schede.

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Terminata la consultazione elettorale la commissione redige apposito verbale, allegando le graduatorie elaborate distintamente per ogni organo del Circolo. Le stesse saranno immediatamente portate a conoscenza dei soci mediante affissione e pubblicazione sul sito web del Circolo. Entro i due giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito web, possono essere presentati al Collegio dei Probiviri di cui al successivo art. 15, osservazioni e ricorsi. Gli stessi dovranno essere decisi, con parere insindacabile e vincolante, entro i quattro giorni successivi dandone evidenza sul sito web. A conclusione del procedimento, la Commissione elettorale, tenuto conto delle eventuali decisioni del Collegio dei Probiviri, proclama i vincitori.

Art. 8 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante del Circolo (Organo Supremo).

Essa è convocata, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie. Per sopraggiunte urgenze può anche essere richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci con indicazione dell'ordine del giorno.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali annuali.

E' auspicabile che tutti gli associati prendano parte alle Assemblee. Tuttavia, in caso d'impedimento, in via del tutto eccezionale, il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (anche per delega) di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione - da tenersi anche nello stesso giorno - almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati per delega. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, in caso di argomenti di particolare importanza e riservatezza.

L'Assemblea dei soci nomina tra i presenti un Presidente che presiede l'Assemblea stessa e un segretario che provvede alla redazione del verbale.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea, numerate progressivamente e riportate sull'apposito registro, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto all'osservanza di quanto in esse riportato.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di previsione e il programma annuale delle iniziative e delle attività entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- approva il rendiconto economico - finanziario entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello di riferimento;
- nomina la Commissione Elettorale;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria:

- approva le modifiche allo Statuto;
- delibera lo scioglimento o la liquidazione del Circolo;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dai richiedenti la convocazione.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione del Circolo. Spetta al Consiglio Direttivo:

- nella prima sua seduta e ogni qual volta se ne renda necessario, eleggere al suo interno a maggioranza assoluta e con votazione, il Presidente del Consiglio Direttivo, uno o più Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere;
- assegnare le specifiche mansioni e responsabilità ai membri del Consiglio Direttivo;
- la predisposizione del programma delle attività e delle iniziative da portare all'attenzione dei soci entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- l'istituzione di eventuali commissioni consultive di studio, nominando i componenti e i responsabili;
- la predisposizione del Bilancio di previsione da portare all'attenzione dei soci entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- la predisposizione del rendiconto economico-finanziario da portare obbligatoriamente all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 Marzo dell'anno seguente a quello di riferimento;
- la cura e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- la fissazione delle quote sociali annuali e le modalità di versamento;
- la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- la predisposizione di eventuali revisioni dello statuto da portare all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- la gestione e l'amministrazione del Circolo avvalendosi anche della collaborazione dei soci.

Il Consiglio, inoltre, delibera su:

- collaborazioni e affiliazioni con altri circoli, federazioni, associazioni e organizzazioni, a qualsiasi livello territoriale, aventi scopi analoghi;
- adozione di uno o più regolamenti interni al circolo;

- immagine coordinata del Circolo (Identità visiva);
- sezioni specializzate e gruppi d'interesse e sezioni decentrate provinciali;
- convenzioni da stipulare con enti pubblici e associazioni;
- ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei Soci;

Il numero dei Consiglieri è di 9 membri eletti. Possono far parte del Consiglio Direttivo i rappresentanti eletti delle sezioni territoriali provinciali e degli enti strumentali.

Il Consiglio direttivo può delegare, per specifiche questioni, i suoi poteri a uno o più dei suoi componenti, oppure al Presidente.

I Consiglieri decadono automaticamente dopo tre assenze ingiustificate. I Consiglieri che, nel corso del mandato, vengano a mancare per dimissioni, decadenza o decesso, sono sostituiti dai candidati non eletti che seguono nella graduatoria. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea dei Soci, al fine di indire nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Delibera con l'intervento del 50% + uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente mentre nelle votazioni segrete la proposta si intende non approvata. Alle adunanze del Consiglio possono assistere i Sindaci.

In caso di dimissioni di uno dei membri del Consiglio Direttivo, lo stesso sarà tenuto a dare regolari consegne, finanziarie e patrimoniali, alla Segreteria, entro venti giorni.

Tali consegne dovranno risultare da apposito verbale che sarà portato a conoscenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni che vengono siglate da ogni componente presente alla riunione e firmate dal Presidente o dal Vicepresidente in caso di assenza del primo. Successivamente alla firma, il Verbale viene numerato e trasmesso via e-mail ai componenti del Direttivo e l'originale conservato, anche digitalmente, nell'archivio del Circolo.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale del Circolo e detiene la firma sociale. È responsabile dell'attuazione degli scopi sociali. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- stipula per conto del Circolo tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- nomina, su decisione del Consiglio Direttivo, procuratori e avvocati nelle liti attive e passive riguardanti il Circolo, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualsiasi grado di giurisdizione. In casi di particolare gravità il Presidente informa i soci del Circolo a mezzo comunicato da pubblicare sul proprio sito web dandone specifica motivazione.
- riscuote e paga somme di ogni natura e a qualsiasi titolo congiuntamente con il Tesoriere.

Spetta, inoltre, al Presidente mantenere i contatti con l'Amministrazione Regionale, gli Enti e le Autorità locali e interagisce, con la collaborazione dei Consiglieri, con le Aziende, le Associazioni ed

altri soggetti su questioni interessanti le attività del Circolo. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni la nomina di quest'ultimo.

Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale, che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo entrante alla prima riunione valida.

Art. 11 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo, in caso d'impedimento, di prolungata assenza o per altra causa, sostituisce il Presidente nei suoi compiti. Lo stesso collabora con il Presidente del Consiglio Direttivo nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 12 - Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione del Circolo.

Il Segretario cura inoltre:

- la verifica del pagamento delle quote associative;
- la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee dei Soci, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli aderenti al Circolo;
- l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale;
- le domande di ammissione dei nuovi soci;
- i rapporti tra i soci e il Circolo;
- il tesseramento dei nuovi soci;
- la distribuzione dei comunicati interni e provvede alla trasmissione delle convocazioni.

Art. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- compie tutti gli atti amministrativi – contabili che si rendono necessari per dare esecuzione alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- cura la contabilità attraverso l'aggiornamento dei relativi Libri e Registri contabili anche informatici;
- è depositario delle carte contabili;
- tiene la gestione di Cassa del Circolo;
- provvede, insieme al Presidente del Consiglio Direttivo, al pagamento delle spese;
- cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie;
- cura la stesura dei bilanci consuntivi/preventivi/sociali del Circolo;
- propone le iniziative relative alla gestione economica e finanziaria del Circolo;

- provvede all'incasso delle entrate ordinarie e straordinarie, delle quote sociali, dei contributi, dei rimborsi spese, alla riscossione dei mandati di pagamento di eventuali contributi dell'Amministrazione Regionale e delle somme incassate in Segreteria per le attività organizzate dal Circolo;
- tiene la gestione del Libro Inventario, in conformità alle vigenti norme fiscali riservate alle associazioni no-profit;
- ha in consegna i beni mobili ed immobili del Circolo e provvede all'acquisto di mobili, attrezzature o altro materiale, deciso in precedenza dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere può avvalersi, per l'espletamento di particolari necessità relative alle proprie attività, della collaborazione di un commercialista di fiducia, anche a titolo oneroso;

Art. 14 - Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi ed elegge nel suo seno il Presidente. Al Collegio sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la contabilità, la cassa, l'inventario dei beni mobili ed immobili;
- esaminare e controllare il rendiconto economico-finanziario e redigere una relazione in merito, che sarà sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea dei Soci.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è tenuto a controfirmare i documenti contabili a prova della loro validità.

I suoi membri possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni quadrimestre.

Per la sostituzione dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti si applicano le stesse norme previste per il Consiglio Direttivo.

Le riunioni collegiali, così come le verifiche, devono essere verbalizzate e custodite a cura del Collegio stesso.

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi. I soci e il Circolo sono obbligati a rimettere alle decisioni di esso le risoluzioni di tutte le controversie interne al Circolo (relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo, nello statuto e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo o che riguardino rapporti tra l'Associazione ed i soci e problemi relativi alla consultazione elettorale). I membri effettivi eleggono il presidente.

Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza.

Per l'apertura dei procedimenti, gli organi del Circolo e i singoli associati possono inviare istanza per iscritto al Collegio per il tramite del protocollo del Circolo. Il procedimento può aprirsi anche d'ufficio, per iniziativa del Collegio.

Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale.

Accede a tutti i documenti e atti del Circolo. Nella fase istruttoria il Collegio può adottare provvedimenti cautelari anche nei confronti dei membri degli organi del Circolo, tra cui l'interdizione temporanea dalla partecipazione alle riunioni e dal compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Le decisioni conclusive del Collegio (ampiamente motivate) dovranno essere notificate alle parti interessate e al Presidente del Circolo entro i 10 (dieci) giorni successivi la conclusione del procedimento che non potrà eccedere i 60 giorni a partire dalla data della istanza. Le stesse saranno depositate presso l'archivio del Circolo. Il Presidente del Circolo darà esecuzione alle decisioni del Collegio. Se la decisione del Collegio comporta lo scioglimento anticipato di un organo del Circolo, la decisione finale è rimessa all'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Probiviri esprime, su istanza di parte o d'ufficio, parere vincolante di legittimità anche sui regolamenti e sulle direttive attuative dello Statuto. Il parere può essere preventivo o successivo.

Per la sostituzione dei membri del Collegio dei Probiviri si applicano le stesse norme previste per il Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Pubblicità e Trasparenza

L'attività del Circolo è ispirata alla massima pubblicità e trasparenza; Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo sono, entro 30 giorni dalla loro adozione, a disposizione dei soci nell'area riservata del sito web del Circolo. Sono altresì affissi nei locali del Circolo per almeno 15 giorni consecutivi alla data di adozione.

Il rendiconto economico - finanziario e il bilancio preventivo sono altresì pubblicati permanentemente sul sito web e affissi nei locali del Circolo 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, e rimangono a disposizione dei soci 15 giorni dopo la loro approvazione.

Non saranno ammesse nel bilancio sociale spese relative ad attività / iniziative che non siano state preventivamente pubblicizzate con tutti i mezzi di comunicazione a disposizione del Circolo (sito web, newsletter, social network, affissione).

Gli avvisi di convocazione devono contenere: il giorno, l'ora e il luogo previsto per l'adunanza (in prima e/o seconda convocazione); l'elenco degli oggetti da trattare; la data dell'avviso; la firma di chi indice la riunione. Assieme alla convocazione vengono inviati e/o pubblicati (anche in area riservata ai soci, se trattasi di sito web) i documenti eventualmente riferiti agli oggetti da trattare.

Gli avvisi devono essere comunicati per iscritto, con tutti i mezzi a disposizione (sito web, newsletter, social network, affissione), almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, se indirizzati ai soci, e almeno 5 (cinque) giorni prima, se indirizzati ai membri del Consiglio e dei Collegi del Circolo.

L'area riservata ai soci del sito web del Circolo deve ospitare la sezione dedicata al Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti dove, fra l'altro, devono essere pubblicati i resoconti, firmati dal Presidente del Collegio, delle verifiche contabili e di cassa effettuate con frequenza almeno quadrimestrale. Nello stesso spazio del sito web si dovrà anche dare evidenza del numero aggiornato dei soci iscritti al Circolo, delle quote associative incassate e dell'andamento statistico riferito al biennio precedente.

I rendiconti economici-finanziari per essere approvati in assemblea devono obbligatoriamente riportare i residui passivi (passività o debiti - impegni assunti entro il 31 dicembre, per i quali non si è concluso il procedimento di spesa) e le attività (crediti - importi esigibili negli esercizi successivi).

Art. 17 - Il patrimonio sociale

Il patrimonio del Circolo è costituito da:

- beni mobili, immobili e attrezzature di proprietà del Circolo;
- eventuali avanzi di gestione, da destinarsi esclusivamente a favore di attività istituzionali compatibili con gli scopi sociali;
- quote sociali ordinarie e straordinarie versate dai soci;
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni o della gestione diretta o indiretta di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, a favore di attività istituzionali compatibili con gli scopi sociali;
- contributi aziendali, eventuali contributi pubblici, d'Enti diversi e di privati, contributi degli associati;
- da redditi patrimoniali.
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati;

Il patrimonio del Circolo, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi per i quali è stato costituito.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento del Circolo deve essere deciso dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata, e costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati per delega. Il quorum deliberativo in entrambi i casi è pari alla maggioranza dei soci presenti.

Il patrimonio del Circolo, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In qualsiasi caso, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, potrà essere destinato esclusivamente al perseguimento di scopi di utilità sociale o compatibili con l'art. 2 del presente statuto.

Art. 19 - Le disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia. I Soci si impegnano a rispettare le norme del presente Statuto ed a tenere, in occasione della partecipazione a qualsiasi attività / evento del Circolo, un comportamento corretto e conforme alle finalità del Circolo e delle attività stesse. Il Circolo è tenuto a stipulare direttamente, se non espressamente inclusa nelle affiliazioni con le Federazioni nazionali, polizze assicurative per la responsabilità civile del Circolo, dei soci, ed eventualmente per infortuni, a tutela dei responsabili e dei Soci del Circolo. Il Circolo risponde, con il proprio patrimonio, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

Il Circolo , previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

I Soci hanno diritto ad inoltrare al Consiglio Direttivo osservazioni e proposte concernenti l'attività del Circolo. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad esaminarle.

Tutte le spese inerenti al funzionamento delle attività del Circolo devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo, che vi provvede compatibilmente con le possibilità finanziarie del Circolo.

E' fatto divieto a chiunque fare uso del nome e del logo del Circolo in modo improprio, non consentito o non autorizzato, configurandosi tale illecito utilizzo quale usurpazione totale o parziale del titolo con conseguente diritto del Circolo ad attivare le procedure risarcitorie ai sensi dell'articolo 7 del Codice Civile.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente Statuto, composto di numero 20 articoli, annulla e sostituisce ogni altro precedente statuto ed entra in vigore il 27 giugno 2014. E' stato approvato, all'unanimità, dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, nella riunione tenutasi il giorno 26 del mese maggio dell'anno 2014, presso la Sala Conferenze della sede regionale di Via Corigliano n. 1 – 70032 Bari (Z.I. ex plesso CIAPI – Assessorato Politiche per il Lavoro).

In attesa della ricomposizione degli Organi Istituzionali secondo quanto stabilito nel presente Statuto, il Consiglio Direttivo in carica, continua a svolgere la semplice ordinaria amministrazione.